

Pubblicato il 03/11/2023

N. 09488/2023REG.PROV.COLL.

N. 07018/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7018 del 2022, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

Professoressa  rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Maurizio Ruben, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08620/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Professoressa [redacted]  
[redacted];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Guido Morelli su delega dichiarata dichiarata di Domenico Gentile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1 - Il Ministero dell'Istruzione e del merito propone appello contro la Professoressa [redacted] per l'annullamento della sentenza n. 8620/2022 del Tar del Lazio, Sezione III-bis, pubblicata in data 24 giugno 2022.

2 - La ricorrente di primo grado aveva chiesto l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per l'Istruzione, dell'11 maggio 2021, Registro Decreti U.0000973.11-05-2021, comunicato in data 11 maggio 2021, con il quale era stato pubblicato l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, per la parte in cui la ricorrente non era stata ammessa alla procedura concorsuale per mancanza di idoneo titolo di accesso, unitamente a tutti gli atti connessi, e con successivo ricorso per motivi aggiunti aveva altresì impugnato: i successivi provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, chiedendo di essere inserita nell'elenco dei partecipanti e nella graduatoria della procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n.510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A022 per la regione Lombardia.

2.1 - Si erano costituiti il Ministero dell'Istruzione e l'USR Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso. A riscontro dei chiarimenti istruttori chiesti dal TAR con

ordinanza n. 9253/2021, la relazione dell'USR aveva evidenziato come, già ai sensi del d.m. n. 39/1998, poi sostituito dall'art. 3 del d.P.R. n. 19/2016, aggiornato dal d.m. n. 259/2017, la laurea in Lettere poteva essere considerata valida ai fini dell'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso 43/A (poi divenuta A-22) solo laddove il percorso di studi universitari avesse ricompreso gli insegnamenti indicati nell'apposita Nota, tra i quali figurava anche quello di "Lingua o letteratura latina" che non sarebbe stato presente nel piano di studi della ricorrente., di modo che la determinazione amministrativa adottata sarebbe stata legittima.

2.2 - Non ritenendo i chiarimenti sufficienti, il TAR, con ordinanza n. 6470/2021, accoglieva l'istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente, con conseguente sospensione del provvedimento di esclusione dal concorso impugnato, disponendo l'inserimento con riserva. L'USR Lombardia quindi provvedeva all'accantonamento del posto per la sua conservazione, senza però stipulare il contratto. Con successiva ordinanza n. 112/2022 il TAR preso atto della mancata esecuzione del provvedimento cautelare da parte dell'U.S.R. ordinava all'amministrazione, per effetto della disposta sospensione del provvedimento di esclusione, di inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria di merito finale del concorso.

2.3 - Con l'appellata sentenza n. 8620/2022 il TAR, infine, accoglieva il ricorso principale, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

3 - Secondo il TAR *“dirimente, ai fini della risoluzione dell'odierna controversia, è il fatto che il mancato possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento sulla classe di concorso 43/A (oggi A-22) sia stato rilevato dall'articolazione regionale del Ministero intimato dopo più di dieci anni, nel corso dei quali la stessa amministrazione ha sempre riconosciuto detto titolo di studio*

*valido ai fini dell'insegnamento, tanto che la ricorrente, come sopra anticipato, è stata iscritta per diverso tempo nella terza fascia delle graduatorie di istituto e, per l'effetto, ha maturato una considerevole esperienza di insegnamento in qualità di docente precaria”.*

3.1 – In particolare, osservava il TAR, *“nel caso di specie, invero, l'amministrazione, dopo anni di provvedimenti favorevoli (accoglimento delle istanze di inserimento nelle graduatorie di istituto in sede di aggiornamento delle stesse a decorrere dall'a.s. 2007/2008) e dopo aver stipulato con la medesima docente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, tanto da consentirle di poter maturare abbondantemente i requisiti di servizio necessari per partecipare alla procedura concorsuale in argomento, indetta al dichiarato fine di arginare il fenomeno del precariato nel comparto scuola, ha sostanzialmente deciso di disconoscere la sua attività amministrativa precedente, escludendo ad abrupto la candidata. Risulta evidente il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso anelata, atteso che, come peraltro evidenziato dalla stessa p.a. nei chiarimenti depositati in giudizio nel mese di settembre 2021, i requisiti per l'accesso a tale classe di concorso erano già contenuti nel d.m. n. 39/1998, posto che il successivo d.P.R. n. 19/2016, applicabile all'odierna procedura selettiva, così come modificato dal d.m. n. 259/2017, non reca alcuna prescrizione innovativa al riguardo. Affidamento che, nel caso di specie, risulta essere anche incolpevole, non risultando agli atti che le citate determinazioni dell'amministrazioni possano essere state sviate dalla presentazione di documenti e/o dichiarazioni non veritiere da parte dell'odierna ricorrente”*

3.2 - Il TAR rilevava altresì *“come la legittimità di un'azione di annullamento officiosa, avente ad oggetto i provvedimenti di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto degli anni precedenti, alla luce dei dettami del richiamato art. 21-nonies della legge generale sul procedimento amministrativo, non sia affatto scontata nel caso in esame, sia in termini di tempestività, posto che la norma fa riferimento ad un “tempo ragionevole” che, comunque, non può superare i dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, sia dal punto di vista dell'interesse pubblico alla rimozione di*

*tali atti, tenuto conto che in questi anni la docente ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare”.*

3.3 - Quindi secondo il TAR “*oltre ad un'ipotesi di lesione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente nel corso di questi anni, in cui la stessa amministrazione ha considerato idoneo il suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso in parola, nel caso odierno pare altresì possibile apprezzare il sintomo di eccesso di potere consistente nell'ingiustizia grave e manifesta”.*

4 - Il Ministero appella l'indicata sentenza deducendone la erroneità.

4.1 – Sarebbe, in particolare, erronea la valutazione della legittimità dell'affidamento ingenerato nella candidata dall'univoca condotta integrata dall'Amministrazione, consistente nella continua e costante legittimazione all'insegnamento asseritamente perpetrata attraverso la chiamata reiterata ad incarichi di supplenza dalle Graduatorie d'istituto di III fascia istituite dal DM 131/07, quale portatrice di un titolo di studio asseritamente valido ed idoneo. Infatti, argomenta il Ministero, “*a differenza delle supplenze espletate a mezzo di inserimento nelle Graduatorie d'Istituto (oggi sostituite dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze istituite dall'O.M. n. 60/2020), l'accesso al ruolo del personale docente a mezzo reclutamento concorsuale, in cui rientra la procedura straordinaria (in quanto riservata ad alcuni partecipanti in possesso di titoli precipuamente individuati dalla norma provvedimento richiamata in premessa della lex specialis) oggi contestata, può avere luogo esclusivamente con il possesso dei titoli di studio idonei per l'accesso alle classi di concorso”.* Pertanto, “*atteso che la ricorrente medesima ha affermato di non aver conseguito alcun credito formativo inerente la lingua e/o la letteratura latina nel corso di studi frequentato, è evidente che la condotta dell'Amministrazione è stata posta in essere in ossequio alla vigente normativa”.*

4.2 - Infatti, a nulla rileverebbe l'asserito “affidamento” riposto dalla candidata nella validità del proprio titolo di studio ai fini della partecipazione al concorso de

qua, trattandosi di un affidamento non meritevole di tutela, in quanto *“se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato attraverso l'utilizzo di dichiarazioni false o mendaci oppure per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non si può formare quell'affidamento legittimo che giustifica il risarcimento del danno subito dal privato in seguito alla rimozione del provvedimento”*.

5 – Ai fini della decisione, il Collegio ritiene di dover preliminarmente riassumere i profili essenziali della vicenda che ha dato origine alla presente controversia.

5.1 - La Professoressa [ ] conseguiva, a seguito di esame di laurea tenutosi nella sessione di discussione del 20 maggio 2002 (terza ed ultima sessione dell'anno accademico 2000/2001), la laurea in lettere con voto di 110/110 e lode, equiparata alla laurea specialistica della classe 16/S di cui alla tabella del decreto 5 maggio 2004 *“Equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”* e poi il dottorato di ricerca (conseguito il 17 gennaio 2008 presso l'Università degli Studi di Torino), avendo peraltro già conseguito il diploma di pianoforte (rilasciato dal Conservatorio di musica G. Verdi di Milano in data 25 giugno 1999).

5.2 – In seguito la medesima presentava le seguenti richieste di inserimento nelle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di primo grado –tutte accolte- indicando il piano di studi e gli esami universitari superati ed allegando la relativa documentazione: - in data 18 luglio 2007, per a.s. 2007/2008 e 2008/2009, classe di concorso 43/A; - in data 26 giugno 2009, per a.s. 2009/2010 e 2010/2011, classe di concorso 43/A; - in data 25 luglio 2011, per a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, classe di concorso 43/A; - in data 3 giugno 2014, per a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, classe di concorso 43/A; - in data 19 giugno 2017, per a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, classe di concorso A022 (nuova denominazione della precedente 43/A).

5.3 – Solo in quest’ultimo caso l’indicazione dei titoli per la relativa valutazione non veniva richiesta, in quanto l’idoneità all’insegnamento nella classe A022 veniva riconosciuta a tutti gli effetti sulla base dei precedenti inserimenti in graduatoria.

5.4 - In data 29 luglio 2020, l’esponente partecipava altresì alla procedura online per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze a.s. 2020/2021 e 2021/2022, inserendo il titolo di accesso e allegando il piano di studi. La domanda veniva accolta con posizione 49 su 3070 candidati, con punteggio 33 per titolo di accesso, 27 per ulteriori titoli valutabili, 90 per titoli di servizio, 150 punteggio totale.

5.5 - L’esponente svolgeva quindi attività di docente di italiano, storia e geografia nelle scuole medie, dall’anno scolastico 2007/2008 fino all’anno scolastico 2021/2022 incluso.

5.6 - Con Decreto del Ministero dell’Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e l’interessata, in data 21 luglio 2021, si iscriveva compilando la domanda di iscrizione ed indicandovi correttamente la propria laurea.

5.7 - Con provvedimento in data 15 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, U.0026141.15-10-2020, comunicato in data 15 ottobre 2020, l’interessata veniva convocata per l’espletamento della prova scritta in data 3 novembre 2020, ore 9.00, collocandosi al quattordicesimo posto su un totale di oltre 3.000 partecipanti e circa 800 ammessi in graduatoria.

5.8 - Dopo aver richiesto e ottenuto una serie di documenti (autocertificazione relativa al diploma di laurea e agli esami sostenuti), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in data 9 marzo 2021, comunicava all’esponente l’avvio del procedimento di esclusione, poi confermato, motivato con l’assenza dell’esame di latino.

5.9 – A seguito della sentenza del TAR appellata l'interessata infine sottoscriveva con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Istituto Comprensivo I.C. [REDACTED], contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per un posto normale di docente di ruolo in prova per l'insegnamento nella classe A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio, contenente riserva di revoca, annullamento o rettifica in caso di esito negativo del contenzioso in atto.

5.10 - La Prof.ssa [REDACTED] prestava quindi la propria attività di insegnamento in detto istituto per l'intero anno scolastico 2022/2023 nelle classi alla stessa assegnate in ruolo superando il periodo di prova (ed ottenendo, riferisce, anche risultati didattici eccellenti posto che, come già in passato, un suo alunno vinceva il Premio Galdus 2023 per le scuole secondarie di primo grado, categoria poesia) e veniva pertanto confermata in ruolo, peraltro senza alcuna riserva.

6 - Alla luce della seguente ricostruzione l'appello deve essere respinto per l'infondatezza dei motivi dedotti, in quanto volti a far valere l'erroneità della sentenza appellata che, al contrario, risulta debitamente ed adeguatamente motivata sia dalla evidente irragionevolezza, e quindi dalla palese ingiustizia, dell'operato del Ministero, sia dalla accertata conseguente violazione del legittimo affidamento della ricorrente di primo grado, odierna resistente,

7 –A giudizio del Collegio viene, in primo luogo, in rilievo la dedotta irragionevolezza e incongruità, e quindi la somma ingiustizia, del comportamento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sua missione istituzionale scolpita dalla legge, alla luce della contraddittorietà dell'intervento in autotutela, attivato a circa quattordici anni dall'avvio del proprio comportamento ritenuto *contra legem*, rispetto alle finalità, espressamente dichiarate dalla disciplina del concorso straordinario in esame, di contrasto al precariato mediante la



stabilizzazione del personale dimostratosi in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.

7.1 – In particolare, ai sensi dell'art. 1 del codice del processo amministrativo, la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare *“una tutela piena ed effettiva”* attraverso i principi del diritto europeo, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE) e che sono attuati dalla corte di Giustizia, che ha sancito, nell'ambito della progressiva formazione di una sorta di *“diritto comune europeo”*, l'obbligo delle amministrazioni di rispettare i principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. E' quindi possibile un giudizio di legittimità volto ad a verificare eventuali vizi di irragionevolezza ed ingiustizia e di sviamento rispetto alle finalità pubbliche dichiarate, utilizzando quale parametro oggettivo di riferimento le norme di legge e costituzionali che definiscono le posizioni degli interessati, in questo caso dei lavoratori quale è la Professoressa [REDACTED], a partire dallo stesso articolo 1 dei Principi fondamentali della Costituzione, a norma del quale l'Italia *“è una repubblica democratica fondata sul lavoro”* (conseguendone le tutele sancite dall'art. 4 Cost.) per giungere, quanto alla fattispecie di interesse, al decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, che aveva previsto il concorso straordinario in esame al fine (art. 1) di far cessare o, quanto meno, ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, provvedendo alla *“stabilizzazione”* di docenti che, così come la Professoressa [REDACTED], avevano svolto da tempo e con continuità l'attività di docenza e che, ad un successiva verifica, erano risultati in possesso delle necessarie attitudini e competenze.

7.2 – Veniva pertanto indetta, con Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con

la specifica finalità di *“contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”* (punto primo delle premesse al Bando).

7.3 – Avendo la Professoressa [ ] fatto domanda di partecipazione alla medesima procedura, il provvedimento autoritativo di esclusione dell'Amministrazione per mancanza del titolo di studio del 14 maggio 2021 è intervenuto, così come rilevato dal TAR, dopo circa quattordici anni nel corso dei quali la stessa amministrazione ha sempre riconosciuto detto titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento, tanto che la ricorrente ha stipulato numerosi contratti di lavoro a tempo determinato in accoglimento delle sue istanze di inserimento nelle graduatorie di istituto a decorrere dall'a.s. 2007/2008, potendo in tal modo maturare abbondantemente i requisiti di servizio necessari per partecipare ad una procedura concorsuale volta proprio ad arginare il fenomeno del precariato nel comparto scuola, e pur se all'esito della prova scritta in data 3 novembre 2020 aveva confermato il possesso delle necessarie competenze, risultando quattordicesima su un totale di oltre 3.000 partecipanti e circa 800 ammessi in graduatoria.

7.4 – Ne consegue l'illegittimità, già accertata dal TAR, dell'esclusione della Professoressa [ ] che, così come rilevato da quel Tribunale, *“in questi anni ha devoluto le sue capacità e la sua professionalità al servizio della pubblica istruzione, maturando una considerevole esperienza nell'ambito dell'insegnamento che pare assurdo, prima ancora che illegittimo, obliterare”*.

8 – Il descritto comportamento dell'Amministrazione appellante ha senza dubbio causato anche una illegittima violazione dell'affidamento della odierna resistente.

8.1 – Anche sotto tale ulteriore profilo viene in rilievo l'art. 1 del codice del processo amministrativo, secondo il quale la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare *“una tutela piena ed effettiva”* attraverso i principi del diritto

europeo, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE), in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente sancito l'obbligo delle amministrazioni nazionali di rispettare il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del proprio potere autoritativo.

8.2 – Sul piano interno, inoltre, la tutela dell'affidamento si pone quale necessario corollario dei principi di legalità e di tutela dei diritti della persona secondo condizioni di uguaglianza davanti alla legge, sanciti dagli articoli 1, 2 e 3, primo comma, della Costituzione (che postulano la necessaria certezza dei diritti e dei doveri) e trova il proprio fondamento storico nei generali principi civilistici di “buona fede” e di “correttezza” di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., interpretati alla luce del parametro di solidarietà sancito dall'art. 2, secondo comma, della Costituzione e dalla Carta di Nizza e recentemente ribaditi dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi (...) della buona fede”*.

8.3 – nella specifica fattispecie, così come esattamente rilevato dal TAR, fin dal 2007 la Professoressa [ ] aveva presentato richieste di inserimento nelle graduatorie di III fascia, specificando ed allegando (tranne in un caso in cui non era stato richiesto) anche i titoli, inclusa la laurea e il piano di studi degli esami sostenuti (fra i quali non risultava alcun esame di latino), vedendo sempre accolte tali richieste dalla pubblica amministrazione, e sulla base dei contratti a tempo determinato conseguentemente stipulati insegnava fin dal 2007, all'epoca 29enne, sino alla data del provvedimento di esclusione nonché (a seguito delle pronunce del TAR ) fino alla data della presente decisione, ad ormai 45 anni di età. L'univoco e protratto comportamento dell'Amministrazione risulta pertanto ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della maturazione, nel tempo, della convinzione di buona fede dell'interessata che il proprio diploma di laurea fosse

idoneo all'insegnamento svolto, e quindi ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario, ben potendo la medesima interessata, in caso contrario, orientare diversamente le proprie scelte lavorative e di studio.

8.4 – in particolare, a giudizio del Collegio la violazione dell'affidamento incolpevolmente riposto dalla Professoressa [ ] circa la possibilità di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro precario deve essere accertata sussistendo:

a)- il requisito fattuale oggettivo, considerata la ripetuta ammissione nelle graduatorie di III fascia di cui sopra ed i molti contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalla Professoressa [ ];

b)- il requisito cronologico, visto che la predetta situazione si è protratta in modo univoco e continuo per circa quattordici anni;

c)- il requisito soggettivo, avendo la Professoressa [ ] confidato del tutto incolpevolmente nella idoneità, ai fini della futura stabilizzazione, della propria laurea, regolarmente indicata, con allegato piano di studi comprensivo degli esami sostenuti, in ogni caso in cui l'Amministrazione lo ha richiesto prima di conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato.

8.5 – Con riguardo all'ultimo punto indicato, occorre altresì evidenziare che agli atti di causa non sussiste, al contrario di quanto affermato dall'Amministrazione, alcuna dichiarazione della Professoressa [ ] mendace o anche soltanto non rispondente alla verità, e che, quanto al brocardo invocato dall'Amministrazione secondo cui *Ignorantia legis non excusat*, viene in rilievo la complessità e non univocità della moltitudine di disposizioni di legge spesso d'urgenza, di decreti, di circolari e di provvedimenti relativi all'accesso all'insegnamento in Italia e, in particolare relativi, con riferimento alla specifica fattispecie, alla individuazione dei diplomi di laurea idonei all'insegnamento.

In tal senso la descritta evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela dell'affidamento si salda alla esigenza, anch'essa sancita dalla Corte di Giustizia ma anche dalla Corte Costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 110 del 2023) di garantire ai cittadini e alle imprese una adeguata certezza del diritto, nel contesto di una situazione che vede un'enorme quantità di disposizioni che si sono via via sovrapposte in modo non sempre coordinato, ostacolando la comprensione della norma effettivamente applicabile alla specifica fattispecie.

Assumono un rilievo per così dire confessorio, al riguardo, le deduzioni dello stesso Ministero, per la parte in cui affermano, testualmente, che *“il titolo di studio in possesso dichiarato dalla ricorrente, ovvero la Laurea in Lettere conseguita entro l'a.a. 2000/2001, ab origine era titolo idoneo per l'accesso al ruolo nella classe di concorso 43/A”* ma *“In virtù della revisione delle classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016, come novellato dal D.M. n. 259/2017 in luogo della classe di concorso 43/A veniva introdotta la nuova classe di concorso A22”* e che *“ai fini di accesso alla procedura concorsuale funzionale all'insegnamento di ruolo della cdc A-22 deve farsi riferimento a quanto previsto, in materia di titoli necessari dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, come modificata dal D.M. n. 259/2017, giusto esatto richiamo alla stessa, come parte integrante il citato D.P.R., portato dal D.D. n. 510/20”*, di modo che *“con precipuo riferimento alle lauree in Conservazione dei beni culturali, Geografia, Lettere, Materie letterarie e Storia, la nota 6 corrispondente, nella suddetta tabella A, alla classe di concorso A-22”* prevede, fra i molti altri requisiti, *“un corso annuale di lingua e/o letteratura latina”*.

La presenza di una tale congerie di disposizioni determina pertanto la ragionevole inesigibilità, secondo correttezza e buona fede, di una corretta ricostruzione della norma applicabile da parte del cittadino, a maggior ragione qualora l'Amministrazione, così come nella fattispecie considerata, vi abbia ripetutamente e continuativamente dato applicazione in senso divergente da quello reclamato in giudizio quale unico criterio interpretativo possibile.

8.6 – Le considerazioni da ultimo svolte circa l'incertezza del quadro normativo di riferimento valgono, infine, a far escludere la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, di un danno ingiusto che possa dare luogo ad un risarcimento in favore della Professoressa [REDACTED], che ha viceversa diritto al ristoro delle spese di giudizio, anche con riferimento al presente grado d'appello, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante a rifondere alla Professoressa [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila) oltre ad IVA, CPA ed ulteriori oneri di legge ove previsti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Sestini**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO